

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37328-investimento-del-pedone-e-responsabilit-del-conducente>

Autore: Cernigliaro Delia

Investimento del pedone e responsabilità del conducente

Note a sentenza n. 23/2015 emessa dal Giudice di Pace di Marsala, in persona del dott. Bruno Di Gerlando, depositata il 22 gennaio 2015.

Materia: azione surrogatoria dell'Inps ex art. 1916 c.c. – investimento del pedone, responsabilità – concorso di colpa, prova.

DELIA CERNIGLIARO

Avvocato INPS

Investimento del pedone e responsabilità del conducente

Note a sentenza n. 23/2015 emessa dal Giudice di Pace di Marsala, in persona del dott. Bruno Di Gerlando, depositata il 22 gennaio 2015.

Materia: azione surrogatoria dell'Inps ex art. 1916 c.c. – investimento del pedone, responsabilità – concorso di colpa, prova.

In caso di investimento del pedone, il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità solo qualora la condotta del pedone configuri una vera e propria causa fortuita ed atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente alla causazione dell'evento. In mancanza di prova della responsabilità, anche residuale, del pedone, la causazione dell'evento deve imputarsi ad esclusivo carico del conducente del veicolo.

Il caso – Nell'anno 2008, in Marsala, un pedone, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un automobilista. In conseguenza dell'incidente, il pedone restava infortunato e veniva giudicato temporaneamente inabile al lavoro per un periodo di oltre quattro mesi. Per tale inabilità temporanea l'INPS versava all'infortunato, proprio assistito, la somma dovuta a titolo di indennità economica di malattia.

L'Istituto, interessato al recupero delle dette somme, ha agito in giudizio, citando dinanzi al Giudice di Pace di Marsala il responsabile del sinistro e la di lui compagnia di assicurazione.

Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione, contestando la dinamica del sinistro ed il *quantum* corrisposto dall'Istituto mentre l'automobilista è rimasto contumace.

Il Giudice di Pace, applicando i principi civilistici in materia di investimento del pedone, in assenza di prova circa il concorso di responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'evento, ha ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva dell'automobilista e, per l'effetto, fondate le ragioni dell'Inps. Indi condannava la resistente compagnia di assicurazioni e l'automobilista, in solido tra loro, a corrispondere all'Inps quanto dallo stesso erogato a titolo di indennità di malattia.

I motivi della decisione - L'investimento di un pedone da parte di un automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale "senza scontro tra veicoli". In relazione ad una simile ipotesi, è destinata a trovare applicazione la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno derivante a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Dall'applicazione del superiore principio è derivata la regola secondo cui il conducente del veicolo, oltre a rispettare le norme generiche di prudenza di cui all'art. 140 C.d.S., ha altresì il dovere di prevedere le eventuali trasgressioni o avventatezze degli altri utenti della strada; deve quindi prepararsi a superarle senza danno altrui. Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità solo qualora la condotta del pedone configuri una vera e propria causa fortuita ed atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente alla causazione dell'evento (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 33207/2013).

Il dovere di attenzione del conducente, teso all'avvistamento del pedone, secondo la Corte, si sostanzia essenzialmente in tre obblighi comportamentali: *“quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, soprattutto dei pedoni”* (Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 1207/1992).

Tali obblighi comportamentali sono essenziali per la prevenzione di eventuali condotte irregolari ed imprudenti dello stesso pedone, o che violino obblighi specifici, dettati dall'art. 190 del C.d.S. La detta eventualità può in effetti verificarsi solo allorché il conducente del veicolo investitore – nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, sia generica che specifica – si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso ed imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi esclusivamente alla condotta del pedone, estranea totalmente da quella del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.

Fatta questa doverosa premessa, il Giudice di Pace ha proceduto inizialmente ad esaminare le norme che sono alla base del comportamento del conducente del veicolo, tra le quali principalmente l'art. 140 del Codice della Strada che pone, quale principio generale, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, al fine di salvaguardare in ogni caso la sicurezza stradale, nonché l'art. 191 dello stesso Codice della Strada, che puntualizza le specifiche regole di condotta con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni.

Il Giudicante ha inoltre fatto applicazione del principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche qualora il conducente del veicolo non fornisca la prova idonea a vincere la presunzione di colpa di cui all'articolo 2054, primo comma, cod. civ., non dovrà essere omessa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Conseguentemente, allorché siano accertate la

pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone stesso, la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente (Cass. 22.5.2007, n. 11873).

Tuttavia la Giurisprudenza tutela la figura del pedone, attribuendo al conducente maggiori vincoli e responsabilità in caso di sinistri. In particolare, le Corti di legittimità spesso si sono dimostrate alquanto esigenti nel valutare la prova liberatoria del conducente e, lungi dal considerarla raggiunta in caso di inosservanza da parte del pedone delle norme poste a suo carico (art. 190 C.d.S.), ha preteso un comportamento dell'investitore tale da escludere quasi totalmente il nesso di causalità tra il suo comportamento ed il fatto lesivo: "Il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell'obbligo imposto dall'art. 102 comma 3 cod. strad., dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi. Pertanto, in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di un'efficienza causale esclusiva e configurare, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 41 comma 2 c.p." (Cassazione penale, sez. V, 25 marzo 1982, in Arch. giur. circol. e sinistri 1983, 232).

D'altra parte, il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne consegue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare, non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, comma 1°, cod. civ., occorrendo invece, a tal fine, che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (Cass. Civile, Sez. III, 30.9.2009, n. 20949 e Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 1987 n. 4370 in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 5).

Alla luce della citata giurisprudenza, la prova che il pedone abbia attraversato improvvisamente la strada è ritenuta come insufficiente ad esonerare il conducente dalla responsabilità di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., dovendo questi dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di essersi trovato nell'effettiva impossibilità di evitare l'incidente.

Rare sono, dunque, le sentenze in cui è stata esclusa del tutto la responsabilità dell'investitore: "In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è

esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro" (Cassazione penale , sez. IV, 16 aprile 2008, n. 20027; Cassazione civile , sez. III, 29 settembre 2006, n. 21249).

Secondo altra pronuncia, l'incauto attraversamento sulle strisce pedonali da parte del pedone può addirittura rappresentare causa esclusiva del suo investimento: "Il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 cod. civ., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (in termini: Cassazione Civile, Sez. III, 11 giugno 2010, n. 14064).

Tuttavia, il comportamento negligente del pedone, nella giurisprudenza maggioritaria, viene valutato solo in termini di corresponsabilità nella causazione dell'investimento, con percentuali che variano da caso a caso (dal 20 al 60 per cento), a seconda dell'effettiva condotta negligente ed imprudente tenuta dal pedone. In particolare, viene specificato che la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana; pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine del Giudice in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza (v. Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2009, n. 6168; Cassazione civile , sez. III, 08 agosto 2007, n. 17397; Cassazione civile , sez. III, 22 maggio 2007, n. 11873).

Nella fattispecie esaminata, non era contestato che il pedone, intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, fosse stato investito dal conducente. Il convenuto, gravato del relativo onere, non aveva superato la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., essendo lo stesso rimasto contumace; dall'altra parte, la compagnia assicurativa si era limitata a contestare genericamente la dinamica del sinistro.

Alla luce delle evidenti lacune probatorie, ed in applicazione dei principi giurisprudenziali qui espressi, il Giudicante è pervenuto all'affermazione di responsabilità solidale del conducente e della di lui compagnia assicuratrice, ambedue a titolo di responsabilità extracontrattuale.